

Codice A16030

D.D. 15 luglio 2015, n. 295

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. Sauze d'Oulx (TO) - Richiedente: Pochettino Marcello - Ristrutturazione con mutamento destinazione d'uso - Borgata Tachier - Fg. 17, mapp. 179,44,45,46,47. Autorizzazione paesaggistica.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di prendere atto che il Soprintendente, a fronte della richiesta regionale, non ha espresso il parere di competenza e che pertanto si sono verificate le condizioni di cui al comma 6 dell'articolo 4 del D.P.R. 139/2010 per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'amministrazione competente;
- di autorizzare ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e con le procedure previste dal D.P.R. 139/2010, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio, che si intende qui integralmente recepita e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 33/2013.

Il Dirigente
Arch. Giovanni Paludi

Visto: Il Direttore
Ing. Stefano Rigatelli
(ex l.190/2012)

Allegato



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

*Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio
valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it*

Data

Classificazione 11.100. 228/2015A

Rif. n. 10658/ A16030 del 02/04/2015

Rif. n. 13935/ A16030 del 05/05/2015

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
(Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), parte III.
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: SAUZE D'OULX (TO) – Borgata Tachier – Fg. 17 mapp. 179, 44, 45, 46, 47
Intervento: Ristrutturazione con mutamento destinazione d'uso
Istanza: POCHETTINO Marcello

Esaminata l'istanza in oggetto, qui pervenuta dal Comune tramite PEC in data 02/04/2015, con nota del 13/03/2015, inerente una zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi pervenuti dal richiedente in data 05/05/2015,

considerato che l'intervento previsto consiste nel recupero di un rudere, del quale restano leggibili unicamente alcune porzioni della muratura perimetrale in pietra, tramite la ricostruzione con mutamento di destinazione d'uso del fabbricato,

visto che l'intervento in progetto rientra nell'ambito della Frazione Tachier, già oggetto di Piano di Recupero approvato ai sensi della normativa in oggetto con Determinazione n. 752 del 30/12/2009,

verificato che a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto non è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

Classificazione 11.100. 228./2015A

considerato tuttavia che tra le condizioni elencate nel provvedimento regionale sopra citato si prescriveva tra l'altro che *"i progetti esecutivi degli interventi edilizi, in quanto parti dell'intervento generale, dovranno essere sottoposti alla valutazione di questo Settore ed acquisire formale autorizzazione paesaggistica dalla Regione Piemonte sensi dell'art. 159 del D.lgs. 42/2004"*,

visto il D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139 "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'art. 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni",

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano Paesaggistico Regionale riadottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 20-1442. del 18/05/2015, che sottopone le prescrizioni in esso contenute alle misure di salvaguardia previste dall'art. 143 comma 9 del Codice; considerato pertanto che a far data dalla sua adozione, non sono consentiti sugli immobili e nelle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del Codice stesso interventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché con le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b, del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. d del D.Lgs 42/2004,

verificata altresì la coerenza dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione del sopracitato Ppr, poste in salvaguardia,

rilevato inoltre che la realizzazione proposta, nel rispetto dei contenuti del Piano di Recupero, si integra con il contesto paesaggistico interessato riproponendo nell'insieme modalità costruttive ed elementi compositivi in richiamo della tradizione edilizia locale,

tenuto conto del pronunciamento della Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario riunitasi nella seduta del 11/06/2015,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., nel rigoroso rispetto delle prescrizioni elencate nel parere formulato dalla Commissione regionale sopra citata e a condizione che:

Classificazione 11.100.228./2015A

- la finitura esterna in pietra locale a vista sia eseguita su modello della tradizione edilizia dei luoghi; inoltre, per una migliore risultanza dell'intervento, in considerazione dei principi regolamentati dall'art. 8.2 delle Norme di Attuazione del Piano di Recupero, sarebbe opportuno estendere maggiormente l'uso di apparecchiatura in pietra rispetto alle porzioni trattate ad intonaco; in ogni caso, si evitino distinzioni di finitura troppo lineari;
- tutte le parti in legno siano scurite con impregnante opaco;
- in considerazione delle caratteristiche della preesistenza e del nucleo edilizio della borgata oggetto di P.d.R., per un più adeguato inserimento dell'intervento proposto, anche tramite un più equilibrato rapporto tra pieni e vuoti, si valuti l'opportunità di riconsiderare il modulo dimensionale dell'apertura posta al piano rialzato del prospetto ovest (camera 1) dell'unità B riconducendola, per quanto possibile, ad un taglio più tradizionale; parimenti si intervenga per l'apertura posta al piano rialzato del prospetto sud (camera 2) della stessa unità B;
- per una maggiore aderenza alle disposizioni contenute nel Piano di Recupero, valutato e approvato, la realizzazione del timpano al piano sottotetto, prospetto ovest unità B, sia il più possibile ricondotta agli schemi compositivi riportati negli esempi rappresentati negli elaborati dello stesso PdR.

In ossequio alle disposizioni derivanti dall'art. 16 della L.R. 20/89, si rammenta che è compito dell'Autorità Comunale verificare che l'esecuzione delle opere sia condotta in piena conformità con il progetto assentito e nel pieno rispetto delle prescrizioni elencate che costituiscono parte integrante del provvedimento autorizzativo stesso.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004, come da ultimo modificato dall'art. 12 del D.L. 31 maggio 2014 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Compete quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 del Ppr.

Classificazione 11.100. 228./2015A

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali, attraverso la sub-delega) che lo stesso sia stato realizzato correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Il Funzionario Istruttore
Patrizia Filippi

Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni Paludi